

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1962

Modificazioni a disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale in materia di frodi nella produzione e nel commercio di sostanze e bevande alimentari.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo oggi assunto dai rapporti economici pone sempre più in risalto l'esigenza di una adeguata tutela giuridica sia dei consumatori che dei produttori e commercianti scrupolosi nell'osservanza delle leggi. Infatti, la difesa giuridica dalle frodi industriali e commerciali è un requisito necessario perchè tutti i soggetti che operano nel settore della produzione o del commercio dei prodotti siano posti in condizione di effettiva, reciproca libertà di concorrenza; da un'altra parte, la medesima difesa giuridica è altresì fattore indispensabile per la instaurazione e il mantenimento di un mercato generale economicamente e moralmente sano, corretto ed efficiente, con particolare riguardo al campo dell'utilizzazione dei prodotti e, in special modo, al consumo delle sostanze o bevande alimentari, che interessa la generalità dei cittadini.

Questa esigenza, che trova logica correlazione con quella che ha già determinato, con la legge 30 aprile 1962, n. 283, la modifica di alcune norme del testo unico delle leggi sanitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, giustifica la modifica della disciplina penale vigente in

materia di frodi nell'esercizio dell'attività industriale e commerciale e, in particolare, in materia di produzione e di vendita delle sostanze o bevande alimentari. Il che, peraltro, è dimostrato dal grave turbamento prodotto nell'opinione pubblica dalle notizie sull'esistenza e sulla scoperta di numerose frodi e sofisticazioni alimentari, talora anche di rilevante entità.

Il primo articolo del presente disegno di legge propone talune importanti modificazioni alle norme degli articoli 78, 444, 515 e 516 del Codice penale che si riferiscono, rispettivamente, ai limiti degli aumenti delle pene principali e ai titoli di reati del « commercio di sostanze alimentari nocive », della « frode nell'esercizio del commercio » e della « vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ».

La modificazione dell'articolo 78, consistente nella eliminazione della disposizione del n. 3, è stata determinata dall'opportunità di armonizzare le nuove pene pecuniarie previste dalle successive disposizioni del presente disegno di legge col sistema generale dei cumuli.

La modificazione dell'articolo 444 è diretta ad inasprire la pena detentiva, portata

nel massimo da tre a quattro anni di reclusione, nonchè la pena pecuniaria, prevista in lire da centocinquantamila a quindici milioni.

Per quanto riguarda il delitto di frode in commercio, che ora viene definito « frode nell'esercizio di attività industriale o commerciale », una prima modifica si riferisce all'aggiunta del termine « industriale » nella prima parte del testo dell'articolo 515. Si è voluto con ciò includere esplicitamente nell'ipotesi del delitto, ai fini della punibilità, anche qualsiasi persona che commetta la frode nell'esercizio di una attività specificatamente industriale, allo scopo di conseguire una più ampia disciplina normativa e una più efficace tutela penale delle attività di produzione e di scambio, sia sotto il profilo sostanziale del campo di applicazione della norma, sia sotto il profilo formale di una più precisa formulazione letterale della medesima. La seconda modifica si riferisce all'inasprimento delle pene, ottenuto sia stabilendo che la pena detentiva concorra con quella pecuniaria, sia aumentando opportunamente i minimi ed i massimi delle pene stesse (da sei mesi a tre anni di reclusione e da lire centomila a lire dieci milioni di multa). Inoltre, per i casi di lieve entità, nel capoverso della nuova norma si prevede la pena della reclusione sino a sei mesi, ovvero, alternativamente, della multa da lire cinquantamila a lire un milione. Giova avvertire che la menzionata distinzione delle pene in relazione alle ipotesi più o meno gravi del reato, rende superflua la disposizione dello attuale capoverso dell'articolo 515, che si riferisce all'inasprimento di pena per la frode nel commercio di oggetti preziosi.

Le modificazioni proposte al testo vigente dell'articolo 516 del Codice penale sono altrettanto importanti, e forse di rilievo ancora maggiore.

La prima parte del nuovo testo proposto prevede una nuova ipotesi di reato, la quale mira a colpire severamente (con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire venti milioni), sin dall'origine, la produzione non solo delle sostanze o bevande alimentari non genuine, ma altresì di quelle comunque non conformi alle prescrizioni di legge, allorchè il fatto sia

commesso per porre in commercio le sostanze o bevande stesse come genuine.

Il fatto, poi, della vendita, fuori del caso di concorso nel predetto delitto, delle sostanze o bevande alimentari non genuine e comunque non conformi alle prescrizioni di legge è preveduto dal primo capoverso dell'articolo citato, stabilendosi la pena della reclusione sino ad un anno ovvero, alternativamente, della multa sino ad un milione.

Nel secondo capoverso della nuova norma, inoltre, si prevede l'aumento di tali pene, nel caso che le sostanze o le bevande prodotte o comunque poste in commercio siano destinate all'esportazione ovvero siano state effettivamente esportate. L'ipotesi aggravata del reato si giustifica per il particolare turbamento e discredito che una tale attività delittuosa può arrecare nel campo del commercio internazionale.

Gli articoli 2, 3 e 4 nel disegno legislativo si propongono anch'essi l'intento di conseguire una più severa e, in particolar modo, più pronta repressione dei reati sopra menzionati, nonchè dei reati preveduti dagli articoli 440, 441, 442 e 444 del Codice penale, i quali si riferiscono, rispettivamente, alle ipotesi della adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, nonchè del commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate o nocive.

A tal fine, con la norma dell'articolo 2 si è stabilito che per i delitti di cui ai cennati articoli 440, 441, 442 e 444, nonchè per quello previsto dall'articolo 516, prima parte, del testo modificato con il presente disegno di legge, è obbligatorio il mandato di cattura. Con la norma dell'articolo 3 si stabilisce che le persone condannate per i predetti reati e per quello di cui all'articolo 515, prima parte, non possono essere ammesse a fruire dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

L'articolo 4 del disegno di legge consente, infine, la possibilità di procedere a giudizio direttissimo anche fuori dei casi preveduti dall'articolo 502 del Codice di procedura penale, stabilendo che la persona arrestata in esecuzione di un ordine di cattura sia presentata all'udienza entro cinque giorni dall'arresto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 78, 444, 515 e 516 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 78.

(Limiti degli aumenti delle pene principali).

« Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1° trenta anni, per la reclusione;
- 2° sei anni, per l'arresto.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolubilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 444.

(Commercio di sostanze alimentari nocive).

« Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire centocinquantomila a lire quindicimilioni.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve ».

Art. 515.

(Frode nell'esercizio di attività industriale o commerciale).

« Chiunque, nell'esercizio di una attività industriale o commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire diecimilioni.

Se il fatto risulta di lieve entità la pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa da lire cinquantamila a lire un milione ».

Art. 516.

(Produzione e vendita di sostanze o bevande alimentari non genuine come genuine).

« Chiunque produce sostanze o bevande alimentari non genuine o comunque non conformi alle prescrizioni di legge al fine di porle in commercio come genuine, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire venti milioni.

Chiunque, senza essere concorso nel reato preveduto dal precedente comma, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine le sostanze o le bevande predette, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire un milione.

Le pene sono aumentate se le sostanze o le bevande sono destinate all'esportazione o sono esportate ».

Art. 2.

All'articolo 253 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente numero:

« 6° dei delitti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 444 e 516, prima parte, del codice penale ».

Art. 3.

In caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 440, 441, 442, 444, 515, prima parte, e 516, prima parte, del codice penale non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 dello stesso codice.

Art. 4.

Fuori dei casi indicati dall'articolo 502 del codice di procedura penale, si può proce-

dere a giudizio direttissimo nei confronti delle persone arrestate a seguito di ordine di cattura per i delitti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 444 e 516, prima parte, del codice penale. L'arrestato è presentato in udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.